



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI MONTALLEGRO**  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**DETERMINAZIONE SINDACALE**

N. <u>12</u> del registro data <u>13/07/2022</u>	Modifica e sostituzione Determina Sindacale n.9 del 13.07.2022. Utilizzo dell'attività lavorativa della dipendente dr.ssa Giovanna D'Alessandro, Assistente Sociale, in servizio presso il Comune di Burgio, ex art.1, comma 557, Legge 311/2004. Periodo 13.07.2022 - 31.12.2022.
--	--

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di Luglio, nella residenza municipale, il sottoscritto **Giovanni Cirillo**,

**SINDACO**

Considerato che la determinazione sindacale n.9 del 13.07.2022 avente ad oggetto "Utilizzo dell'attività lavorativa della dipendente dr.ssa Giovanna D'Alessandro, Assistente Sociale, in servizio presso il Comune di Burgio, ex art.1, comma 557, Legge 311/2004. Periodo 13.07.2022 - 31.12.2022";

Visto che per mero errore di trascrizione nel dispositivo è stata indicata la scadenza al 10.01.2023 anziché al 31.12.2022 e, pertanto si necessita la modifica della stessa e sostituzione con la presente;

Verificato che:

- l'art.1, co.557 della Legge 311/2004, consente ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- il parere del Consiglio di Stato n.2141/2005 del 25 maggio 2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n.2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui dell'art.1, co.557 della Legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, non interferiscono con i compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero settimanale;

Considerato che:

- l'orario giornaliero e settimanale non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;



- ai sensi dell'art.4, co.4, del D.Lgs. 66/2003 e dell'art.22, co.2, CCNL 21 maggio 2018, la durata dell'orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali (12 presso il Comune di Montallegro);
- con il parere della Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per il Veneto, delibera 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato ritenuto che non sia necessario, nell'ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula introdotta dall'art.1, co.557 della Legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

Preso atto del D.L. 113/2016, in particolare l'art.9 co.1-quinquies nella parte in cui prevede che *"...per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti ... non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto"*;

Constatato tuttavia che, lo stesso L. 113/2016, art.9, co.1-quinquies, ultimo periodo, come modificato con l'art. 3-ter, comma 1, D.L. 80/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) prevede la deroga alle prescrizioni di cui sopra, stabilendo che *"...Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"*;

Preso atto che la struttura del Comune di Montallegro prevede all'interno del I Settore l'Ufficio Servizi Sociali che svolge tutte le funzioni inerenti detta attività tra le quali quelle proprie del profilo professionale di Assistente Sociale;

Considerato che, l'Ufficio Servizi Sociali è attualmente privo di un'unità lavorativa di Categoria Giuridica D profilo professionale di Assistente Sociale che possa regolarmente svolgere dette funzioni a carico dell'Ente, con l'evidente rischio di arrecare dei gravi danni ai cittadini/utenti nei confronti dei quali l'Ente è obbligato a fornire servizi essenziali/obbligatorie richiesti sia da normative nazionali, regionali, regolamentari ma anche da sentenze ordinarie, ordini impartite dalle autorità giudiziarie ovvero da autorità di pubblica sicurezza;

Valutato che dagli inadempimenti di cui sopra ne possano derivare responsabilità di tipo amministrativi/civili/penali/erariali esponendo l'Ente a possibili contenziosi;

Verificato che, con il personale in servizio non risulta possibile garantire la piena funzionalità dell'Ufficio e che, all'interno del Servizio Sociale non vi sono risorse umane a cui possano essere attribuite dette funzioni essendo presente soltanto una dipendente di Categoria Giuridica B ed una di Categoria Giuridica A (peraltro tutti con orario a tempo parziale), né vi sono presenti altri dipendenti idonei a dette funzioni all'intero Ente;

Rilevato infatti che, ai fini dell'espletamento delle procedure e servizi di pertinenza della predetta attività è necessaria una specifica qualifica (Assistente Sociale), in quanto tale materia, continuamente soggetta ad aggiornamenti normativi e procedurali, richiede specifiche competenze ed idonea qualificazione;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, è necessario ed urgente individuare un'unità esterna che possa svolgere le funzioni di cui trattasi;

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dalla deroga, il rapporto di lavoro dovrà essere a tempo determinato;

Preso atto che:

- la d.ssa D'Alessandra Giovanna, nata a Palermo il 05/12/1969, profilo professionale Assistente Sociale, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D6, in servizio a tempo pieno e



indeterminato presso il Comune di Burgio, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere, per il periodo di cui all'oggetto, l'incarico a scavalco presso il Comune di Montallegro;

- con nota prot.4442 del 24.06.2022, il sottoscritto, n.q. di legale rappresentante del Comune di Montallegro, ha richiesto al Comune di Burgio, l'autorizzazione per il conferimento di incarico di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.1, co.557, Legge 311/2004;
- con prot. 5443 del 01.07.2022, il Sindaco del Comune di Burgio ha provveduto ad autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art.1, co.557 della Legge 311/2004, la dr.ssa D'Alessandro Giovanna, profilo professionale Assistente Sociale, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D6, in servizio presso il Comune di Burgio, in posizione di scavalco temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo e per un monte orario massimo di 12 ore settimanali per mesi 6, demandando al Sindaco di Montallegro ogni altra determinazione in merito;

Ritenuto pertanto poter approvare l'utilizzo, ai sensi dell'art.1, co.557 della Legge 311/2004, la dr.ssa D'Alessandro Giovanna, profilo professionale Assistente Sociale, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D6, in servizio presso il Comune di Burgio, in posizione di scavalco temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo e per un monte orario massimo di 12 ore settimanali dal 13.07.2022 al 31.12.2022, eventualmente prorogabili;

Considerato che la dr.ssa D'Alessandro Giovanna ha già ricoperto presso questo ente il ruolo di che trattasi e che la stessa è in possesso di un curriculum studiorum e professionale adeguato alle materie di cui trattasi;

Constatato che la relativa spesa, necessaria per assicurare la continuità gestionale dell'ente, trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 29.12.2021, nei seguenti capitoli:

- 102620 denominato "assistenza all'assistenza- stipendi personale";
- 102630 denominato "assistenza all'assistenza- oneri previdenziali e assistenziali"
- 102680 denominato "IRAP su retribuzione del personale ufficio assistenziale";

Verificato, in relazione al contenimento delle spese per il lavoro flessibile, il rispetto dei limiti previsti dall'art.9, co.28, D.L. 78/2010, nella parte in cui l'eventuale superamento dei limiti è previsto "*...per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276...*";

In virtù delle competenze derivategli, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.r. 26 agosto 1992, n.7 come modificato ed integrato dall'art.41 della L.r. 1.9.1993, n. 26 per tutte le materie non espressamente attribuite agli organi del Comune;

Visto il D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii. relativamente agli adempimenti degli obblighi in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;

Preso atto che l'incaricato, prima di assumere l'incarico, dovrà rendere apposita dichiarazione ex art.20 del D.Lgs n.39/2013 e s.m.i. circa l'insussistenza di alcuna condizione di incompatibilità, ovvero cause ostative all'assunzione dell'incarico previste dal predetto atto;

Visti gli artt.13, 14 e 15 del CCNL 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali,

Viste:

- la Deliberazione n.12 del 29.12.2021 del Consiglio Comunale con oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 (art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000)";
- la Deliberazione n.13 del 29.12.2021 del Consiglio Comunale con oggetto "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023. (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)";



- la Deliberazione n.14 del 29.12.2021 del Consiglio Comunale con oggetto "Approvazione Consuntivo esercizio finanziario 2020";

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000, e segnatamente il combinato disposto degli art.107 e 109, co.2;
- la L.142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R.48/1991 e s.m.i.;
- le LL.RR. n.23/1998 e n.30/2000;
- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;
- la L.311/2004, in particolare l'art.1, co.557;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali;
- i Regolamenti Comunali;
- lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di modificare e sostituire con la presente la determinazione sindacale n.9 del 13.07.2022 per i motivi sopra espressi;
2. di approvare l'utilizzo, ai sensi dell'art.1, co.557 della Legge 311/2004, la dr.ssa D'Alessandro Giovanna, profilo professionale Assistente Sociale, Categoria Giuridica D - Posizione Economica D6, in servizio presso il Comune di Burgio, in posizione di scavalco temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo e per un monte orario massimo di 12 ore settimanali dal 13.07.2022 al 31.12.2022, eventualmente prorogabili;
3. che la relativa spesa, necessaria per assicurare la continuità gestionale dell'ente, trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 29.12.2021, nei seguenti capitoli:
  - a. 102620 denominato "assistenza all'assistenza- stipendi personale";
  - b. 102630 denominato "assistenza all'assistenza- oneri previdenziali e assistenziali"
  - c. 102680 denominato "IRAP su retribuzione del personale ufficio assistenziale";
4. di prendere atto che, in relazione al contenimento delle spese per il lavoro flessibile, è stato verificato il rispetto dei limiti previsti dall'art.9, co.28, D.L. 78/2010;
5. di disporre la trasmissione della presente agli uffici competenti demandando ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente;
6. di pubblicare l'adottanda deliberazione ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. nelle sezioni di Amministrazione Trasparente inerenti i "Provvedimenti" e l' "Organizzazione" oltre che all'albo on line e sul sito nella sezione atti pubblici, a pena di nullità, entro 7 gg. ai sensi dell'art.32, co.1, L.69/09, dell'art.18, co.1, L.R. 22/08, come sostituito dall'art.6, co.1, L.R. 11/15 e modificato dagli artt.12 e 13 della L.R. 13/2022.

*Il Sindaco*  
*Giovanni Emilio*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli sull'albo on line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, in rispetto dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015, n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 22/2008 e s.m.i., come sostituito dall'art.6, co.1, L.R. 11/15 e modificato dagli artt.12 e 13 della L.R. 13/2022, viene pubblicato ai fini della pubblicità notizia nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Addi, \_\_\_\_\_

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

Estremi della pubblicazione

Albo on line

Cron. N. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Sezione "Pubblicazione per estratto"

Data \_\_\_\_\_

